arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000779.04-11-2024.h.17:35

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione Strategica
ARPAL

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VIA per l'impianto eolico Bric dell'Eremita costituito da 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW Impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, per un totale di 27 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea (SV).
Esame integrazioni terre e rocce da scavo.
Rif. N° prot. Arpal 30705 del 14/10/2024

Con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, esaminata la documentazione integrativa pervenuta, come dettagliato nella Relazione tecnica allegata alla presente, si rappresenta quanto segue.

Il proponente ha fornito, nel complesso, le integrazioni richieste. Gli elementi presentati in materia di terre e rocce da scavo si ritengono sufficienti per la presente fase di screening.

Si evidenzia che permane l'esubero, dal punto di vista del bilancio scavi – riutilizzi, di circa 43.000 metri cubi di materiale. Il proponente ipotizza che tale volume potrebbe ridursi in fase di progettazione esecutiva.

In ragione dell'interferenza con le rocce amiantifere, del ricorso alla normale pratica industriale e del trattamento a calce, si ritiene opportuno prescrivere quanto dettagliato nella relazione tecnica allegata.

Inoltre, si ritiene utile rappresentare che nella relazione tecnica viene fatto riferimento sia al piano di cui all'art. 24 del DPR, sia al piano di cui all'art. 9 del DPR 120/2017. Come noto, tali documenti sono riferiti a due istituti del tutto distinti. Per il caso in esame, visto il ricorso alla normale pratica industriale, il piano di cui all'art. 24 del DPR 120/2017 non è applicabile. Il materiale dovrà essere gestito in qualità di sottoprodotto. Qualora la presente fase di verifica si concludesse con esclusione di assoggettabilità a VIA, le terre dovranno essere gestite ai sensi dell'art. 22 del DPR 120/2017 con presentazione dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017 e non ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 citato nella documentazione presentata.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Manuela Pertici

Firmato digitalmente da
Manuela Pertici
CN = Manuela Pertici
C = IT

Estensore del provvedimento: Valeria Tomei

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Relazione tecnica a cura della dott.ssa Valeria Tomei

Quale riscontro alla richiesta di integrazioni inoltrata dagli Enti il proponente ha presentato la seguente documentazione di interesse:

- Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo (Pontinvrea – Cairo Montenotte (SV) – "Bric Eremita" codice elaborato 04W.R.03 rev. settembre 2024).
- Relazione integrativa -- Elaborato 04W.R.20
- Tavola 04W.T.49 "Carta dei siti da bonificare"
- Tavola 04W.T.50 "Carta delle rocce verdi"

Nel seguito vengono dettagliate puntualmente, in formato tabellare:

- richieste di Arpal;
- riscontri proponente;
- osservazioni Arpal.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Richiesta Arpal	Riscontro	Osservazioni Arpal
Adeguare il piano presentato al quadro normativo vigente	Il proponente ha presentato revisione della relazione già trasmessa, inquadrata ai sensi del DPR 120/2017. Nello specifico vengono citati l'art. 24 e l'art. 9 del DPR 120/2017	Il piano è stato aggiornato alla normativa vigente. Ciò premesso, si evidenzia quanto segue: nella relazione tecnica viene fatto riferimento sia al piano di cui all'art. 24 del DPR 120/2017, sia al piano di cui all'art. 9 del DPR 120/2017. Tali documenti sono riferiti a due istituti del tutto distinti: • il Piano preliminare di utilizzo in sito di cui all'art. 24 del DPR 120/2017, previsto in caso di procedimento di VIA, è riferito alle sole condizioni di riutilizzo in sito del materiale, allo stato naturale, senza transito su strade pubbliche, senza il ricorso alla normale pratica industriale, • Il piano di utilizzo di cui all'art. 9 del DPR 120/2017 è previsto, sempre in procedura di VIA, nei casi di esclusione di una o più delle condizioni di cui sopra (ricorso alla normale pratica industriale, transito su strada, utilizzo in siti esterni). In questo caso il materiale è inquadrato in qualità di sottoprodotto. Il Piano preliminare di utilizzo di cui all'art. 24, pertanto, non rappresenta atto propedeutico alla presentazione del PUT di cui all'art. 9 del DPR 120/2017. Il progetto prevede il ricorso alla normale pratica industriale. In tali condizioni è da escludersi la possibilità di ricorso al Piano preliminare di utilizzo di cui all'art 24 del DPR 120/2017. **In considerazione del dichiarato ricorso alla normale pratica industriale il materiale dovrà essere gestito in qualità di sottoprodotto**. A tal proposito la normativa prevede due casi: • se il progetto sarà soggetto alla procedura di VIA, il proponente dovrà presentare il PUT ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017; • se il progetto non sarà soggetto a VIA (come per il caso attualmente in esame), il proponente ,prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere preventivamente al Comune e all'Arpal, l'autodichiarazione di cui all'art. 21 del DPR 120/2017.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Richiesta Arpal	Riscontro	Osservazioni Arpal
Siti di produzione e bilancio scavi / riutilizzi - fornire una stima almeno preliminare dei volumi complessivi di terre e rocce scavate, comprensivi di quelli riferibili agli scavi previsti per la realizzazione/ampliamento delle strade.	Il proponente prevede, per la realizzazione/adeguamento della viabilità, un volume complessivo di scavo pari a circa 10.600 metri cubi. E' previsto il riutilizzo della totalità di tale materiale. In ragione del suddetto bilancio, rimane pressoché invariato il disavanzo già calcolato nella prima revisione della relazione (circa 43.300 metri cubi). Il proponente ipotizza di utilizzare queste terre, per la viabilità, e, quota parte, da conferirsi in discarica, traguardando tale valutazione alla fase di progettazione esecutiva.	Il proponente ha integrato la documentazione come richiesto. Rimane invariato il volume un esubero pari a circa 43.300 metri cubi. Il proponente ipotizza che in fase esecutiva possa essere incrementato il volume di terre da riutilizzarsi. L'integrazione fornita è da ritenersi esaustiva.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Richiesta Arpal	Riscontro	Osservazioni Arpal
Interferenze con eventuali siti soggetti a procedimenti di bonifica – sovrapporre il progetto in esame con la tavola dell'Anagrafe dei Siti da bonificare.	E' stata allegata la tavola 04WT-49 Carta dei siti da bonificare. Nella tavola il perimetro dei siti di cui all'Anagrafe dei Siti da bonificare è stato sovrapposto al progetto. Non sono presenti interferenze.	L'integrazione fornita è da ritenersi esaustiva.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Richiesta Arpal	Riscontro	Osservazioni Arpal
Specificare se durante le operazioni di scavo la ditta farà ricorso all'utilizzo di additivi.	Nel merito il proponente ribadisce l'utilizzo della stabilizzazione a calce. Viene richiamato l'obbligo normativo di verifica dei requisiti ambientali Non vengono forniti altri elementi.	Il Proponente asserisce che il trattamento a calce è inserito nell'elenco di cui all'Allegato 3 del DPR 120/2017. Tale operazione, in realtà, non risulta ricompresa nel suddetto Allegato. Nel merito si riprende quanto già espresso nel parere Arpal n° prot. 28053 del 20/09/2024. Per le operazioni di stabilizzazione a calce, a cemento etc: è opportuno riferirsi a quanto riportato al par. 6.4 della Linea guida SNPA 22/2019. Il trattamento di stabilizzazione a calce era esplicitamente ammesso tra le operazioni di normale pratica industriale elencate nel DM 161/2012, tuttavia, con l'EU Pilot 5554/13/ENVI la Commissione Europea ha segnalato allo Stato italiano che tale attività rientrava nelle "operazioni di trattamento dei rifiuti" chiedendo la modifica dello stesso. Con l'emanazione del DPR 120/2017, il trattamento è stato eliminato dall'elenco dell'allegato 3, non vietando, pur tuttavia, lo stesso in termini assoluti. **Può essere ammesso se le terre e rocce in questione rispettano tutti i requisiti indicati dal DPR 120/2017 per essere considerati sottoprodotti, prima del trattamento stesso**. Se, invece, detti materiali non rispettassero i requisiti prima del trattamento, quest'ultimo verrebbe considerato un'attività di trattamento rifiuti escludendo la possibilità della qualifica di sottoprodotto. Il trattamento a calce potrà essere ritenuto accoglibile nel rispetto delle disposizioni indicate alla pag. 46 della Linea guida, da svilupparsi come seguito dettagliato: *"Nei casi di cui agli artt. 21 e 22 per effetto della semplificazione prevista dal DPR i progetti non sono soggetti alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell'autorità competente; in tali casi il trattamento a calce dovrà essere previsto dal progetto edilizio con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati ed approvato dall'autorità competente".* Si riportano, nel seguito, i 4 requisiti citati: • verifica, **ex ante ed in corso d'opera**, del rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale; • indicazione nel progetto edilizio dell'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche; • esplicitazione della procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso; • descrizione delle tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente. Non vengono riportati elementi nel merito di eventuali ulteriori additivi utilizzati.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Tanto premesso, nel merito delle specifiche richieste espresse dalla scrivente Agenzia, in relazione alla ulteriore documentazione integrativa fornita, si rappresenta quanto segue:

la conferma dell'effettiva interferenza con le rocce verdi determina l'obbligo per il proponente di una serie di procedure specifiche, già indicate nel parere Arpal n° prot. 28053 del 20/09/2024 e nel seguito ribadite:

la presenza di rocce contenenti amianto non rileva soltanto in relazione ad una generica necessità di analisi per la determinazione dell'amianto naturale, ma deve essere compiutamente inquadrata sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del disposto di cui agli artt. 11 e 24 comma 2 del DPR 120/2017. La presenza di materiale ofiolitico nelle aree di intervento comporterà l'elevata probabilità non solo di presenza di amianto naturale anche al di sopra dei limiti di legge, ma anche di superamenti normativi delle CSC di cui alla Tabella 1 colonna A e, in alcuni casi, anche di colonna B dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 dei metalli generalmente associati a tali litotipi, quali il cromo, il nichel, il cobalto e il vanadio. Se la caratterizzazione ambientale dovesse confermare i superamenti dei limiti di riferimento dovrà essere attivato, prima dell'inizio delle attività di scavo, il procedimento ai sensi dell'art. 11 del DPR 120/2017, secondo le indicazioni tecniche della DGR 1337 del 22/12/2023 di recente pubblicazione.

Con specifico riguardo al tema dell'amianto, si deve evidenziare che, all'interno dell'area di interesse occorrerà tenere conto del suo impatto nelle fasi di gestione del cantiere. L'impatto dovrà essere valutato sia con riferimento alla sicurezza e salute dei lavoratori sia all'ambiente di vita e ai possibili recettori esposti.

Sotto il profilo tecnico, i progettisti potranno avvalersi della recente "Linea guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio" (SNPA n. 44/2023), che costituisce il più aggiornato e completo riferimento sul tema amianto naturale.

Proprio in tale ottica, come peraltro previsto nelle linee guida sopra indicate, dovrà essere previsto in fase operativa, un **piano di monitoraggio dell'amianto**, finalizzato a garantire che le operazioni vengano svolte in sicurezza per i lavoratori e che non ci sia rilascio di fibre aerodisperse in ambiente di vita.

Entrambi gli aspetti attengono a competenze specifiche della ASL territorialmente competente, alla quale si rimandano valutazioni più approfondite.

Sempre con riguardo al tema amianto si ritiene opportuno evidenziare che in caso di concentrazioni di amianto nelle terre e rocce superiori ai limiti di riferimento (1000 mg/kg), i materiali potranno essere riutilizzati esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti, come disposto dall'art. 24 c. 2 del DPR 120/2024. A tal fine dovrà essere presentato alla scrivente Agenzia e alla ASL territorialmente competente un progetto di riutilizzo. Qualora tali materiali non possano essere riutilizzati in sito, l'unica gestione possibile rimane quella della disciplina dei rifiuti.

In riferimento al programma di caratterizzazione si ritiene opportuno evidenziare che, seppur ritenuto minoritario dal punto di vista del computo volumetrico, anche il suolo scavato per i cavidotti è da ritenersi a tutti gli effetti inquadrabile ai sensi del DPR 120/2017. Anch'esso dovrà rispettare i requisiti di qualità ambientale e, pertanto, dovrà essere caratterizzato.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

In ragione delle previste operazioni di normale pratica industriale si suggerisce di effettuare, oltre alle determinazioni già previste, anche alcuni campionamenti in corso d'opera, prima e dopo le suddette operazioni, con la ricerca anche degli idrocarburi C>12 di cui alla tab. 4.1 dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 esclusi dal proponente nella caratterizzazione proposta.

Conclusioni

Il proponente ha fornito, nel complesso, le integrazioni richieste. Gli elementi presentati, in materia di terre e rocce da scavo, si ritengono sufficienti per la presente fase di screening.

Permane un esubero, dal punto di vista del bilancio scavi – riutilizzi, di circa 43000 metri cubi di materiale. Il proponente ipotizza che tale volume potrebbe ridursi in fase di progettazione esecutiva.

In ragione dell'interferenza con le rocce amiantifere, del ricorso alla normale pratica industriale e del trattamento a calce, si ritengono opportune le prescrizioni nel seguito elencate:

- interferenza con le rocce amiantifere: dovranno essere adottate tutte le procedure già sopra dettagliate, riferibili sia alla gestione delle terre ai sensi del DPR 120/2017, che alle particolari cautele da adottarsi in fase di cantiere, per la sicurezza dei lavoratori e, in ambiente di vita, per i potenziali recettori;
- trattamento a calce: dovrà essere applicata la procedura già sovra descritta, volta a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali delle terre scavate prima del trattamento. Dovrà essere prevista una caratterizzazione in corso d'opera come indicato nella Linea guida SNPA 22/2019;
- normale pratica industriale: le terre dovranno essere gestite in qualità di sottoprodotti ai sensi dell'art. 22 del DPR 120/2017, con presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 21 del DPR stesso, qualora la fase di screening si concluda con l'esclusione di assoggettabilità a VIA; ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017, con presentazione di un PUT, nel caso di assoggettabilità a VIA.

In riferimento alla caratterizzazione ambientale, in ragione delle operazioni di normale pratica industriale previste, si suggerisce di procedere con determinazioni volte a verificare il rispetto dei requisiti ambientale pre e post trattamenti, con la determinazione anche del parametro HC>12 di cui alla tab. 4.1 dell'Allegato 4 de DPR 120/2017.

Inoltre, si ritiene utile rappresentare quanto segue:

nella relazione tecnica viene fatto riferimento sia al Piano di cui all'art. 24 del DPR, sia al Piano di cui all'art. 9 del DPR 120/2017; tali documenti sono riferiti a due istituti del tutto distinti come già sopra dettagliato. **Per il caso in esame, visto il ricorso alla normale pratica industriale, il Piano di cui all'art. 24 del DPR 120/2017, non e' applicabile.**

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001